

STUDI LEGALI PERRONE - TATOLI - PERRONE

**Notificazione per pubblici proclami. Ricorso N.R.G. 00171/2021 c/Regione Puglia, integrato da motivi aggiunti e ordinanza cautelare n. 210/2021 Tar Puglia Bari Sezione Terza.**

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, PER ESTRATTO, DEL RICORSO N.R.G. 00171/2021, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, E DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 00210/2021 DEL 17.6.2021 REG. PROV. CAU. EMESSA DAL T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZIONE III.**

I sottoscritti **avv. ti Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli** (Pec: [avvocatomicheleperrone@legalmail.it](mailto:avvocatomicheleperrone@legalmail.it) / [avv.savinotatoli@pec.it](mailto:avv.savinotatoli@pec.it) / [avv.giuseppe.perrone@pec.it](mailto:avv.giuseppe.perrone@pec.it)), in qualità di difensori del Sig. Tommaso Valente nato a (*omissis*), il (*omissis*), in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in Terlizzi (BA), Via Bixio, 78, rendono noto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione III, con ordinanza cautelare n. 210/2021 del 17.6.2021 ha disposto la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3 c.p.a. ed anche mediante pubblicazione di copia integrale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, e dell'ordinanza cautelare n. 210/2021 del 17.6.2021 sul sito web dell'intimata Amministrazione resistente, Regione Puglia.

Pertanto si porta a conoscenza di tutti i controinteressati cioè tutti gli aventi diritto agli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico inseriti nella Determinazione Dirigenziale n. 243 del 4.11.2020, del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia che:

- l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione III;
- il numero di registro generale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, è 171/2021;
- l'udienza pubblica di trattazione del merito è prevista per il 19 gennaio 2022;
- il ricorrente è il Sig. Tommaso Valente nato a (*omissis*), il (*omissis*) e l'Amministrazione resistente è la Regione Puglia;
- il giudizio ha ad oggetto la Determinazione Dirigenziale n. 243 del 4.11.2020 del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, con la quale il Sig. Tommaso Valente è stato escluso dall'elenco degli aventi diritto agli aiuti in favore del settore florovivaistico di cui all'avviso pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 156 del 7.7.2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020, al n. 107;
- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito di [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) mediante l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale competente;
- il testo integrale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, e dell'ordinanza cautelare n. 210/2021 del 17.6.2021 può essere consultato sul sito internet della Regione Puglia.

Bari, 5 luglio 2021

*avv. Michele Perrone  
avv. Giuseppe Perrone  
avv. Savino Tatoli*

Pubblicato il 17/06/2021

N. 00210/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00171/2021 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia****(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Impresa Individuale Sig. Tommaso Valente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Savino Tatoli, Giuseppe Perrone e Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Perrone in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Valentini e Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

***nei confronti***

Floricoltura Marti di Marti Sandro, non costituita in giudizio;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, avente ad oggetto "SIAN CAR I – 19269. Codice CUP n. B34I20000670001. Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non aventi diritto al contributo";
  - della relazione istruttoria prot. AOO/155/30/10/2020 n. 001368 del Responsabile del procedimento, di contenuto non noto;
  - della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trasmessa in data 30.9.2020, avente ad oggetto: "DDS n. 156/2020 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del settore florovivaistico. Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza";
  - dell'avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto "Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001" e, segnatamente, degli articoli 7 ("procedure per la concessione del contributo") e 9 ("Istruttoria delle istanze pervenute") nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso;
  - di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- e per la conseguente declaratoria di legittimità, nonché di ammissibilità dell'istanza presentata dall'odierno

ricorrente e, pertanto, meritevole di finanziamento recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati e, qualora tali fondi non fossero disponibili, a spese proprie della Regione Puglia che dovrà provvedere con spese proprie;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10.5.2021, per l'annullamento,

*previa sospensione della relativa efficacia,*

- della determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, avente ad oggetto "SIAN CAR I – 19269. Codice CUP n. B34I20000670001. Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non aventi diritto al contributo";
- della relazione istruttoria prot. AOO/155/30/10/2020 n. 001368 del Responsabile del procedimento, di contenuto non noto;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trasmessa in data 30.9.2020, avente ad oggetto: "DDS n. 156/2020 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del settore florovivaistico. Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza";
- dell'avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto "Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001" e, segnatamente, degli articoli 7 ("procedure per la concessione del contributo") e 9 ("Istruttoria delle istanze pervenute") nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ed anche per l'annullamento,

*previa sospensione della relativa efficacia,*

- delle comunicazioni trasmesse con nota p.e.c. del giorno 11.3.2021, dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, in persona del Dirigente *pro tempore* Dott. Luigi Trotta, di cui una contraddistinta dal n. prot. AOO\_155/PROT/11/03/2021/0002843 (cfr. doc. n. 2 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021), avente contenuto identico alla comunicazione firmata digitalmente dal Dirigente *pro tempore* (cfr. pag. 1, doc. n. 1 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021);
  - dell'avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto "Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001" e, segnatamente, degli articoli 1, 4 e 8 nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa dei presenti motivi aggiunti;
- e per la conseguente declaratoria di legittimità, nonché di ammissibilità dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente e, pertanto, meritevole di finanziamento recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati e, qualora tali fondi non fossero disponibili, a spese proprie della Regione Puglia che dovrà provvedere con spese proprie;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell'udienza;

Ritenuto che il pregiudizio dedotto dall'impresa ricorrente appare avere mera consistenza economica in quanto tale riparabile per equivalente, tenuto altresì conto dell'importo del contributo richiesto dalla stessa ditta istante (pari ad € 13.400,00) e non concesso dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti impugnati; Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non appare meritevole di positivo apprezzamento;

Ritenuto, inoltre, che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto al contributo per cui è causa inseriti nell'elenco di cui alla censurata determinazione regionale n. 243/2020, i quali potrebbero essere compromessi da un'eventuale diversa distribuzione degli aiuti in ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:

1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, - per estratto - sulla Gazzetta del Mezzogiorno, su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul bollettino della Regione Puglia, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio; e) data della successiva udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio (19 gennaio 2022);

2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, - in copia integrale - sul sito web della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto, altresì, che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la Segreteria di questo Tribunale nei successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione terza, così provvede:

- 1) respinge l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo e ai successivi motivi aggiunti;
- 2) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 gennaio 2022.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Cocomile**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO